



COMUNE DI BUTERA

(Libero Consorzio di Caltanissetta)

Via A. Moro, 5 – 93011 Butera

pec: protocollo@pec.comunedibutera.org

CONVENZIONE

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA NEL PLESSO SCOLASTICO "MATTEI - GORI" DI VIA CALTANISSETTA

L'anno duemilaventicinque , il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale di Butera si sono costituiti:

- Da una parte:

l'Amministrazione Comunale di Butera, rappresentata dal Responsabile del Settore E.Q.1 del Comune di Butera , dott.ssa _____ in virtù del Decreto Sindacale n. 27/2024 , domiciliato per la carica presso la Casa Municipale, la quale agisce in quest'atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune medesimo, C.F. 82000810851 e P.I. n. 00400330858

- E dall'altra parte:

il Sig. _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ Prov. di _____ C.F. _____ in qualità di legale rappresentante dell'associazione/società sportiva" _____ con sede in _____ alla Via _____ civico __, avente P.I. _____, che di seguito sarà brevemente chiamata "Associazione".

PREMESSO

- che con la Deliberazione di G.C. n. _____ è stato adottato atto di indirizzo per l'utilizzo in concessione d'uso della palestra scolastica comunale;
- che con Determina n. ___ del ___ è stata emanata manifestazione di interesse ;
- che con Determina n. __ del ___ è stata affidata in favore dell'Associazione _____ la concessione - d'uso della palestra scolastica comunale in oggetto specificata

Tanto premesso tra le costituite parti si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è l'autorizzazione d'uso a ore, per l'utilizzo in orario extra scolastico, della palestra del plesso scolastico "Mattei -Gori" dell'Istituto Comprensivo Gela - Butera.

L'autorizzazione della palestra si intende comprensiva delle attrezzature presenti, degli spogliatoi e dei servizi igienico/sanitari necessari per lo svolgimento delle attività sportive.

L'impianto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e pertinenze esterne, viale di accesso.

ARTICOLO 2 – SCOPO

Scopo della presente convenzione è quello di fissare nel dettaglio le modalità dell'assegnazione e dell'utilizzo della palestra scolastica, in orario extrascolastico, da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del CONI, per favorire l'attività ludico motoria e sportiva da parte di tutti i cittadini, la creazione di una cultura improntata ai valori dello sport, nonché, dove possibile, l'attività prettamente agonistica, nei limiti consentiti dalle caratteristiche strutturali dell'impianto.

L'autorizzazione per l'uso in orario extrascolastico della palestra in favore di associazioni sportive è rilasciata dal Comune di Butera, fatto salvo il consenso da parte degli organi scolastici competenti sulla disponibilità della palestra. Se è necessario il Comune svolge un ruolo di conciliazione tra l'attività scolastica extra curriculare e le esigenze delle società e associazioni sportive.

Lo scopo dell'autorizzazione consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive sociali e ricreative.

Con l'affidamento si intende:

- 1) favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
- 2) garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
- 3) assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.

ARTICOLO 3 – USO DELL'IMPIANTO

La palestra attualmente è concessa in uso scolastico all'Istituto scolastico Mattei – Gori di Butera;

L'autorizzazione e l'uso dell'impianto è pertanto limitata al solo orario extrascolastico. Tale utilizzo – estraneo al rapporto concessorio- ha carattere prioritario rispetto ad ogni altra destinazione e a tale esigenza. L'associazione dovrà adeguare il calendario e le ore delle attività, tenendo conto del programma e delle ore di utilizzo da parte dell'istituto scolastico.

L'associazione per le ore di utilizzo dell'istituto scolastico, non è tenuto all'apertura, custodia, pulizia e chiusura dell'impianto in quanto sarà di competenza del personale scolastico

L'Associazione dovrà garantire l'uso pubblico dell'impianto secondo un calendario e orari concordato con il Comune.

In caso di necessità del Comune o dell'Associazione, previa autorizzazione del Comune, l'orario e il calendario può essere modificato.

L'Associazione dovrà predisporre apposito Regolamento interno d'uso dell'impianto, in accordo con il Comune, con le modalità, responsabilità e prescrizioni d'accesso e uso dell'impianto, da esporre in modo visibile all'utenza.

L'Associazione deve consentire l'utilizzo dei beni esclusivamente per l'uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Associazione deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell'impianto e all'esercizio delle attività svolte nel medesimo.

L'Associazione si impegna a mantenere l'impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto e a riconsegnarlo al Comune alla scadenza dell'Autorizzazione e salvo il normale deterioramento d'uso dei beni.

Restano in capo al Comune le autorizzazioni per manifestazioni ed eventi non sportivi all'interno dell'impianto.

ARTICOLO 4 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI BUTERA PER PROPRIE ATTIVITA'/MANIFESTAZIONI E/O GRATUITA'

L'ASSOCIAZIONE autorizzata dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l'impianto sportivo fino a un massimo di 10 (dieci) giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni di gratuità ad associazioni per attività/manifestazioni da queste organizzate.

Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, l'Associazione autorizzata dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura.

ARTICOLO 5 – COSTO ORARIO UTILIZZO STRUTTURA

L'Associazione autorizzata è tenuta a versare al Comune il costo di utilizzo orario di € 5,00, giusto regolamento approvato con atto C.C.n. 45 del 20.08.1998 ed eventuali modifiche e integrazioni da successivi atti, a cui l'associazione deve attenersi;

L'Associazione autorizzata, avrà l'obbligo di versare la complessiva somma, derivante dalle ore di utilizzo come da proposta progettuale, allegata al presente atto.

Gli introiti relativi all'uso orario degli impianti saranno incamerati dall'Associazione con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione annuale, da trasmettere al Comune;

Il tariffario d'uso dovrà essere esposto all'interno dell'impianto in modo visibile all'utenza .

ARTICOLO 6 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione oraria ed uso dell'impianto avrà la durata di anni 1 (uno) prorogabile. L'Associazione, al termine della durata della convenzione ed in relazione all'esigenza di dar corso ad una nuova procedura , al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga dell'autorizzazione, alle stesse condizioni contrattuali o più favorevoli per il Comune, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all'individuazione di altre Società sportive e comunque per un periodo massimo di ulteriore 12 mesi dalla scadenza del rapporto.

ARTICOLO 7- ONERI A CARICO DELL' ASSOCIAZIONE AUTORIZZATA- RESPONSABILITÀ

Ciascuna società sportiva autorizzata, è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti l'utilizzo dei locali e delle attrezzature a disposizione dell'impianto e la pratica sportiva con particolare riferimento alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive.

È a carico di ciascuna Ass/Società Sportiva autorizzata l'individuazione della persona che, durante l'attività in palestra, è referente per i comportamenti da adottare per la sicurezza antincendio, per la gestione delle emergenze e del primo soccorso.

In ogni caso l'Ass/Società Sportiva si intende espressamente obbligata a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni diretti e indiretti a chiunque causati in dipendenza della propria attività.

La società sportiva autorizzata risponde di eventuali danni alla struttura e alle sue attrezzature non derivanti dal normale deterioramento, se e in quanto causati da comportamenti omissivi, inadeguati o pericolosi, posti in essere dai propri associati o da altre persone autorizzate dalla stessa ad accedere nell'impianto.

Nel caso l'impianto sia utilizzato da più Ass/Società Sportive e non sia possibile individuare il responsabile, i costi di riparazione del danno saranno ripartiti tra tutte le Ass/Società Sportive in proporzione alle ore assegnate.

Il Comune può disporre in qualsiasi momento e senza alcun preavviso verifiche sull'effettivo utilizzo e sullo stato d'uso degli impianti e sul rispetto delle norme di legge e del presente disciplinare.

La società sportiva autorizzata è tenuta a fornire al Comune tutte le informazioni richieste sull'utilizzo della palestra, in particolare per quanto riguarda orari, attività svolte e numero iscritti alle diverse attività.

L'Ass/Società Sportiva dovrà :

- a) provvedere alla sorveglianza e custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti nell'orario di apertura per l'attività sportiva;
- b) provvedere all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale (dando atto che negli orari di attività scolastica sarà l'Istituto scolastico utilizzatore a provvedervi con proprio personale), sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra l'Associazione autorizzata e il medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- c) provvedere alla pulizia giornaliera dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive, fatto salvo quanto previsto dai eventuali tariffari comunali in vigore;
- d) provvedere alle manutenzioni ordinarie dell'impianto, e delle attrezzature sportive ivi contenute, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti;
- e) segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune, con le modalità che saranno indicate, gli interventi di manutenzione straordinaria necessari;
- f) provvedere alla pulizia delle aree scoperte di pertinenza.
- g) prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nel corso dell'anno;
- h) attenersi al piano di utilizzo settimanale concordato con il Comune per ogni stagione sportiva;
- i) organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano in via costante e senza eccezione alcuna cortesia rispetto e informazione nei confronti dell'utente;
- j) fornire e provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico ai sensi della normativa vigente (D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012, D.M. del 24.04.2013 e D.M. 26.06.2017);
Il personale che utilizzerà il defibrillatore, dovrà essere formato ai sensi della normativa sopracitata;
- k) rispettare gli obblighi in tema di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l) provvedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza;
- m) provvedere agli interventi di disinfestazione e derattizzazione qualora necessari;
- n) attenersi agli obblighi relativi al pagamento dei tributi relativi all'asporto rifiuti qualora richiesti;
- o) garantire la democraticità dei propri organi sociali nel rispetto di quanto previsto dal proprio statuto;

- p) collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune per favorire la pratica sportiva con l'inserimento, il sostegno ai fini del recupero sociale o altre azioni positive a favore di ragazzi/adulti/anziani , donne con situazioni sociali ed economiche di indigenza, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze sarà del 5% del numero degli abbonati.
- q) supportare eventuali progetti, attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune;
- r) impegnarsi ad adottare le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell'impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e al rispetto e qualità dell'ambiente;
- s) tenere semestralmente nota della lettura dei contatori (acqua ed energia elettrica);
- t) osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente;
- u) versare il costo orario di € 5,00 per il numero delle ore di utilizzo come da progetto tecnico allegato ;
- v) non collocare altre sue attrezzature sportive , (oltre a quelle esistenti), che possono danneggiare la pavimentazione e precludere il normale l'utilizzo alle scolaresche;

ARTICOLO 8 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

L'Ass/Società Sportiva ha l'obbligo di:

- a) **rispettare** le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008. Viene pertanto posto a carico del Gestore l'obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa (più di 9 persone stabilmente presenti nei luoghi di lavoro) in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune. Prima dell'inizio dell'attività, l'Ass/Società Sportiva e il Comune promuoveranno l'attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al citato D.Lgs., mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile;
- b) **nominare** e comunicare, contestualmente alla firma del presente atto, il nominativo del responsabile della sicurezza ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 21 del D.M. 18.03.1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.
- c) **effettuare** le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
- d) **segnalare** senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico.

ARTICOLO 9 – COSTO ORARIO – COSTO ANNUO COME DA PROGETTO

L'Ass/Società Sportiva dovrà versare trimestralmente al Comune il costo orario di € 5,00 per la complessiva somma derivante dal numero di ore di utilizzo come da progetto allegato, tenendo conto dell'uso di pubblica utilità e della valenza sociale dell'impianto.

ARTICOLO 10 – RENDICONTO

L'Ass/Società Sportiva ha l'obbligo di tenere una contabilità separata per la gestione dell'impianto e a trasmetterla annualmente al Comune:

a) rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto che dovrà comprendere le spese sostenute (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti dai soggetti frequentanti la palestra nonché eventuali introiti da parte dei terzi, pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati alla gestione, eventuali ricavi derivanti dai servizi di supporto. Come indicato nell'avviso di manifestazione di interesse .

b) una relazione che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio e/o stagione sportiva, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di soggetti frequentanti la palestra, le iniziative attivate e manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Gestore.

I documenti devono essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante.

ARTICOLO 11 – ONERI A CARICO DELL'ENTE LOCALE

Sono a carico del Comune:

- a) gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nella presente convenzione. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l'impianto previo avviso al Gestore, concordandone, nel limite del possibile, tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto dall' Ass/Società Sportiva. Per il periodo in cui perdura l'inagibilità dell'impianto non è dovuto il canone orario;
- b) manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture;
- c) utenze gas, energia elettrica, acqua e rifiuti visto l'uso promiscuo della struttura con le attività scolastiche;
- d) erogazione del contributo economico, a parziale rimborso delle spese di gestione delle strutture sportive e dei costi legati allo svolgimento delle attività sportive rivolte ai giovani, ai minori, alle donne ai soggetti che presentano una particolare situazione di svantaggio..

ARTICOLO 12 – SUB AUTORIZZAZIONE

E' vietata espressamente ogni sub autorizzazione a terzi della gestione dell'impianto sportivo.

In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 13 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

L' Ass/Società Sportiva, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia.

Allo scadere dell'autorizzazione, a propria cura e spesa deve essere rimosso ogni materiale pubblicitario.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato al Servizio Tributi comunale o alla ditta concessionaria del servizio, ove esiste.

L'Ass/Società Sportiva è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.

Resta a carico dell'Ass/Società Sportiva l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

E' obbligo dell' Ass/Società Sportiva autorizzata riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziativa promosse dall'Amministrazione comunale stessa.

ARTICOLO 14 – MODIFICHE ALL'IMPIANTO

E' vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

E' fatto inoltre divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura, oltre a quella autorizzata in sede di autorizzazione all'uso, elencata nel verbale di consegna, che comportino un aggravio dei costi delle utenze a carico dell'Amministrazione comunale e possono precludere l'utilizzo alle scolaresche.

In caso contrario quest'ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese dell' Ass/Società Sportiva autorizzata.

Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo all' Ass/Società Sportiva autorizzata di acquisirle a sua cura e spese.

Alla riconsegna dell'impianto l' Ass/Società Sportiva autorizzata nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

ARTICOLO 15 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

L'Ass/Società Sportiva autorizzata è tenuta ad informare l'Amministrazione comunale di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta. In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'Ass/Società Sportiva autorizzata si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione.

A tale scopo l'Ass/Società Sportiva autorizzata, stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati – comunque non inferiori ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per sinistro - per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all'impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata dell'autorizzazione.

Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, l'Ass/Società Sportiva autorizzata, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Gestore dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

ARTICOLO 17 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con l'autorizzazione il rappresentante legale dell'Associazione deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria, di € 300,00 (trecento), pari alla media di utilizzo mensile per n. 3 ore giornaliere per n. 5 giorni settimanali.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti dell'autorizzazione e previa verifica da parte di tecnici comunali, e verbale di riconsegna dei beni presenti nella struttura.

ARTICOLO 18 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITÀ

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto, il Comune di Butera potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza dell'Ass/Società Sportiva autorizzata tramite comunicazione scritta e motivata.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- b) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria ;
- c) la violazione delle disposizioni in materia di sub autorizzazione;
- d) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- e) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- f) una conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti;
- g) il mancato pagamento delle ore di utilizzo autorizzate.
- h) La convenzione è revocata per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per l'Ass/Società Sportiva autorizzata e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale, le finalità statutarie dell'associazione o della società.
- i) L'Ass/Società Sportiva autorizzata ha facoltà di recedere dall'autorizzazione d'uso al termine di ciascuna stagione sportiva, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei).

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempimento ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.

ARTICOLO 19 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E' piena facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.

L' Ass/Società Sportiva autorizzata dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.

Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Gestore saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

L' Ass/Società Sportiva autorizzata deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 20 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che l' Ass/Società Sportiva autorizzata dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Alla consegna dell'impianto sarà redatto apposito verbale con l'elenco degli arredi e delle attrezzature.

Analogo verbale verrà redatto alla riconsegna dell'impianto al termine dell'autorizzazione d'uso, qualora si dovessero trovare situazioni di degrado e/o di disfacimento di ciò che è stato consegnato, il Comune tratterrà la cauzione a beneficio dei danni prodotti.

ARTICOLO 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L' Ass/Società Sportiva autorizzata, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e della deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 05.09.2023

La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L' Ass/Società Sportiva autorizzata è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato.

L' Ass/Società Sportiva autorizzata, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Butera, entro 7 giorni dall'accensione, gli estremi del conto (o conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

L' Ass/Società Sportiva autorizzata si impegna ad introdurre, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, apposita clausola con cui assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ARTICOLO 23 – DUVRI

In riferimento al disposto dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, concernente l'elaborazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che per l'autorizzazione d'uso non sussistono rischi da interferenze con il personale del Comune e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.

ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

L' Ass/Società Sportiva autorizzata è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.

Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale all'autorizzazione, immediate e future, saranno a carico dell' Ass/Società Sportiva autorizzata.

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Gela .

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE

PER L' ASS/SOCIETÀ SPORTIVA AUTORIZZATA

